

- **RATEIZZAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

- **COSA E'?**

Il Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, con l'art. 202bis "Rateazione delle sanzioni pecuniarie" prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale dalla Polizia Municipale di Cumiana, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere al Corpo di Polizia Municipale –la ripartizione del pagamento in rate mensili.

- **CHI NE HA TITOLO E QUANDO SI PRESENTA L'ISTANZA?**

L'interessato per averne titolo deve essere la persona fisica indicata nel verbale in quanto responsabile della violazione ovvero persona fisica solidalmente obbligata. Il verbale immediatamente contestato ovvero poi notificato deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. L'istanza di rateizzazione comunque presentata da soggetto che non ne ha titolo e' irricevibile e non produrrà alcun effetto previsto ex art. 202bis C.d.S. L'istanza di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e la relativa documentazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

Potra'essere:

- consegnata a mani personalmente dall'interessato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cumiana ovvero spedita per posta con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Corpo di Polizia Municipale – Piazza Martiri 3 Aprile n. 3 (nei casi anzi detti – ai fini dell'osservanza perentoria e tassativa dei termini temporali sanciti dalla legge – farà fede la data di consegna, o spedizione, o trasmissione, dell'istanza e dei relativi documenti).

- **A COSA SI RINUNCIA?**

La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis.

○ **COSA COMPORTA LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA?**

Dalla data di presentazione dell'istanza, e fino alla data di notifica del provvedimento di rigetto, sono temporaneamente e provvisoriamente sospesi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta. Con la presentazione dell'istanza l'interessato è tenuto comunque al pagamento delle spese di procedimento e di notifica anche in caso di rigetto della stessa.

○ **CHI PUO' CHIEDERE LA RATEAZIONE DELLE SANZIONI?**

Puo' avvalersi della facoltà di rateazione delle sanzioni pecuniarie chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

○ **COME SI DIMOSTRANO LE CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE?**

Per dimostrare le condizioni economiche disagiate dell'istante e di familiari conviventi (ove esistano) occorre, per i residenti nel comune di Cumiana, una autodichiarazione dello stato di famiglia, per i non residenti a Cumiana, una certificazione dello stato di famiglia in corso di validità rilasciata dal Comune di residenza. Inoltre l'interessato, e (ove esistano) i familiari conviventi devono esibire, ciascuno, la documentazione comprovante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, ovvero la certificazione ISEE del reddito complessivo dell'interessato e dei familiari conviventi (ove esistono) compilata dai soggetti abilitati.

○ **QUANTO TEMPO E' NECESSARIO PER SAPERE SE L'ISTANZA E' STATA ACCOLTA O RESPINTA?**

Entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza la Direzione del Corpo di Polizia Municipale di Cumiana adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso senza esito il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

○ **COME SI VIENE A SAPERE SE L'ISTANZA E' STATA ACCOLTA O RESPINTA?**

Se non diversamente specificato, la notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero la notificazione all'interessato del provvedimento di rigetto, e' effettuata con le modalità di cui all'articolo 201 CdS.

○ **COSA ACCADE SE L'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE E' ACCOLTA?**

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la Direzione della P.M. dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

○ **COME SI PAGANO LE RATE?**

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Con la prima rata sono rimosse anche le spese di notifica e quelle di procedimento. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. I ratei potranno essere pagati alle scadenze indicate nell'atto amministrativo che accoglie l'istanza di rateizzazione ex art. 202bis C.d.S. :

- con i bollettini in conto corrente postale n. 37213105 intestati a Comune di Cumiana – Corpo Polizia Municipale, avendo cura di indicare nella causale – qualora non vi fosse già indicato – il numero progressivo cronologico del verbale;
- tramite lo sportello per il pubblico della Polizia Municipale,

- Tramite Bonifico bancario intestato a Comune di Cumiana Servizio Tesoreria IBAN IT98H0200830440000000511001.

○ **COSA ACCADE SE NON SI PAGANO LE RATE?**

La Direzione del Corpo di Polizia Municipale di Genova provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S. , cioè il verbale per il quale era stata accolta l'istanza di rateazione diventa titolo esecutivo per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria di un importo pari alla metà del massimo edittale stabilito dalla legge. Le rate eventualmente già pagate saranno trattenute dall'Amministrazione in acconto a valere sulla somma interamente dovuta.

○ **COSA ACCADE SE L'ISTANZA NON E' ACCOLTA?**

In caso di rigetto dell'istanza, sono ripristinati i termini temporali temporaneamente e provvisoriamente sospesi e il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento. Se, dopo il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di rigetto, non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 CdS.

○ **SONO PREVISTE VERIFICHE SU CIO' CHE SI DICHIARA?**

Il Responsabile del servizio PM provvederà a far fare le opportune verifiche sulle autocertificazioni e/o dichiarazioni presentate dagli istanti per dimostrare le condizioni di particolare disagio economico a presupposto e fondamento della richiesta di ripartizione del pagamento in rate mensili ex art. 202bis C.d.S. in quanto – a mente dell'art. 21 L. 241/1990 - in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformativa dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Per quanto sopra la firma dell'interessato apposta sull'istanza deve essere autenticata dal pubblico ufficiale che la riceve, ovvero allegando al documento una fotocopia fronte-retro di un documento in corso di validità che comprovi l'identità certa del dichiarante.

○ **COSA SUCCEDDE SE CI SONO ERRORI E/O OMISSIONI NELLA DOMANDA E NEI DOCUMENTI?**

La errata o parziale o incompleta compilazione dell'istanza e/o la mancanza o irregolarità della documentazione richiesta a corredo motiva e comporta il rigetto dell'istanza. La richiesta di rateizzazione ex art. 202bis C.d.S. deve essere conforme e avere gli stessi contenuti indicati nell'apposito modello previsto, anche pubblicato nel sito internet www.comune.cumiana.to.it

- **COSA SI PUO FARE SE L'ISTANZA E' RESPINTA?**

Avverso il provvedimento di rigetto e' ammesso il ricorso giurisdizionale entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.

- **A CHI POSSO CHIEDERE SE NON HO CAPITO?**

Per ogni ulteriore informazione o richiesta di chiarimento, l'interessato dovrà rivolgersi, in orario d'apertura al pubblico, Corpo di Polizia Municipale, sito in Piazza Martiri del 3 Aprile Cumiana.